

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI del 23 marzo 2026

Il giorno 23, del mese di marzo 2026, presso i locali del Bar Sthoneenge in Teramo, alla Via Salvo D'Acquisto si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci della Big Match Associazione Culturale, qui convocata in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1- Approvazione adeguamento modifiche statutarie al fine dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, delibere inerenti e conseguenti.
- 2- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi di Statuto il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Alfredo Natali, che preso atto della regolarità della convocazione nonché della presenza dei seguenti soci in proprio e per delega:

ALBINO CAPPELLI (Delega)
CARLA CASALENA
CINZIA AMMAZZALORSO (Delega)
FABRIZIO DI DOMENICO
FRANCESCA FERRARA (Delega)
LUIGI DI LIBORIO
MORENA CIALINI (Delega)
RICCARDO CASTROGIOVANNI (Delega)
TINA SALUTARI

ALFREDO NATALI
CARLA POLIANDRI (Delega)
CLAUDIO LAURI
FILIPPO MOSCA
GIULIA CASACCIA (Delega)
MARCO POSSENTI
PIERO DI PASQUALE
ROBERTO D'ANASTASIO (Delega)
TIZIANA DI GIOVANNI

ANTONIO DI RAIMONDO
CARLO NATALI (Delega)
CORRADO PELIZZI NARCISI
FLAVIO NOCELLI (Delega)
LUCA DI DOMENICO (Delega)
MONICA SCALONE (Delega)
STEFANO PAOLONI (Delega)
ROBERTO TULLI
VINCENZO CORDONI

Preso quindi atto che sono presenti n. 27 soci su un totale di 33 soci, dichiara l'Assemblea straordinaria regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.g., e, chiedendo al Sig. Marco Possenti, che accetta, di svolgere le funzioni di Segretario della seduta con l'approvazione unanime dei presenti.

A questo punto il Presidente affronta il tema principale posto all'Ordine del giorno, e, cioè le modifiche statutarie che si sono rese necessarie per la conseguente richiesta di iscrizione al RUNTS, iscrizione che si dovrà effettuare improrogabilmente entro il prossimo 31.03.2026. Il Presidente quindi da lettura del nuovo statuto illustrando tutti i punti che sono stati necessariamente inseriti nel nuovo Statuto nel rispetto della normativa vigente.

Al termine della lettura dello Statuto e delle illustrazioni agli articoli più rilevanti, l'Assemblea dei soci all'unanimità dei presenti

Delibera

- di approvare le modifiche tutte apportate allo Statuto, approvandolo integralmente così come corrispondente al documento che qui si allega per farne parte integrante del presente Verbale e sottoscritto dal Presidente e Segretario;
- di dare mandato al Presidente affinché provveda a depositare il presente Verbale e lo Statuto, così come approvati, presso l'Agenzia delle entrate di Teramo per l'opportuna e necessaria registrazione, e, quindi di procedere entro i termini indicati del 31.03.2026 al deposito presso il RUNTS al fine di inscrivere l'Associazione quale ETS.

Nessuno prendendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,30, previa lettura e sottoscrizione per approvazione del presente verbale.

Il presidente dell'Assemblea (Alfredo Natali)

Il segretario dell'Assemblea (Marco Possenti)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il 30/03/2026

di n. 141 serie 3

Importo di € 200,00 effettuato il 24/03/2026

ASSOCIAZIONE CULTURALE BIG MATCH
Via Norma Cossetto, 34 - 64100 Piano d'Accio - Teramo
ass.bigmatch@gmail.com - bigmatch@legalmail.it
P.IVA 01477630675 - REA TE-158618



IL FUNZIONARIO
Marianna Di

Funzionaria delegata del Direttore Provinciale GABRIELE MORINI

STATUTO
Associazione culturale Big Match ETS

ART. 1
Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o più sinteticamente "CTS") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione, non riconosciuta*, avente la seguente *denominazione*:

"Associazione Culturale BIG MATCH ETS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Teramo* e con *durata illimitata*.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione, in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti e nella corrispondenza è subordinato all'iscrizione dal momento in cui sarà operativo al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2
Scopo, finalità e attività

L'Ente assume la forma di associazione non riconosciuta, *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale così come individuate dall'art. 5 del D.Lgs. 11/2017, e precisamente:

Lettera i) - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Lettera f) - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

In tale ambito l'associazione in particolare si propone di promuovere la cultura e le forme artistiche in genere con particolare attenzione alla narrazione e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, monumentale, museale, artistico, letterario ed enogastronomico del territorio afferente al Comune di Teramo, o altro ambito locale, nazionale e internazionale, attraverso eventi in genere, festival, rassegne, mostre, incontri, dibattiti, convegni, laboratori didattici/ricreativi, pubblicazioni atteso il ruolo divulgativo e di diffusione della conoscenza del territorio che essi possono assolvere in un contesto sia nazionale che internazionale.

L'associazione, per realizzare le finalità istituzionali, si occuperà pertanto a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione, gestione, produzione e allestimento di eventi e attività culturali, artistiche, sportive, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al richiamato D.Lgs 11/2017 in forma anche di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

- organizzare e promuovere eventi, convegni, congressi, tavole rotonde, incontri, fiere, meeting, in campo culturale e sportivo;

- promuovere l'edizione e la diffusione di cataloghi, riviste, opuscoli e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività culturale, sportiva educativa e ricreativa operando in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, quali, a titolo esemplificativo, l'Unione europea, i Ministeri competenti, l'Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, le realtà museali, gli Enti locali, le Università nonché in collaborazione con altre organizzazioni del Terzo settore e con organizzazioni, associazioni ed Istituzioni operanti in tali settori.

- attivare iniziative musicali e culturali anche in collaborazione e per conto di altri Enti, associazioni e Istituti scolastici, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura;

- ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, esperti, tecnici o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;

- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e diffondere la conoscenza della cultura nonché tutte quelle operazioni demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e degli organi dell'associazione stessa.

L'Associazione per svolgere la sua attività può:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- partecipare e aderire ad associazioni, Enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbonamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statuarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;

- svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività commerciale, nei limiti delle leggi vigenti in materia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di sovvenzioni, aiuti finanziari, donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possano aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa, del presente Statuto e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa, qualora deliberata, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- "impossibilità sopravvenuta": incapacità di fornire il contributo personale;

Può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 Organi

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- il Revisore dei Conti (eventuale);

ART. 7 Assemblea

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto, per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o messaggio tramite social, in ogni caso almeno venti giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

All'Assemblea spettano le seguenti competenze *inderogabili*:

in via ordinaria

- *nomina e revoca* i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di *responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

in via straordinaria

- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in seconda convocazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e qualora non si raggiungessero le maggioranze di cui sopra, in terza convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8 Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- fissare le date degli eventi organizzati dall'associazione e curarne lo svolgimento;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) è *formato* da un numero di componenti, compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei consiglieri del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) decadano dall'incarico, il medesimo organo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione); nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) è *presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti*.

Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) è convocato di regola almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione). I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito ai Consiglieri è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto, in caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 10 Segretario Tesoriere

Il segretario tesoriere è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione). Il segretario/tesoriere svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, il registro degli associati e redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per tali funzioni può avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

ART. 11
Organo di controllo e Revisore legale dei conti

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, con i compiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, sia in forma collegiale che monocratica.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
Patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

ART. 13
Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura, ed entro i sei mesi per particolari motivi, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

ART. 15
Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti indicati dal CTS e dalla Legge 124/2017, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti attualmente previsti dall'art. 14 comma 1 D.Lgs. 117/2017, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 16
Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione inerente all'associazione, tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione). La documentazione potrà essere visionata dal socio in presenza del Presidente e di

altri suoi assistenti da lui individuati. Il socio potrà richiedere, con atto scritto indirizzato al Presidente, copie dei documenti visionati i cui estratti verranno consegnati al socio richiedente entro 10 giorni successivi alla richiesta.

ART. 17 Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per le finalità, scopi e attività riconducibili all'associazione.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione): sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore, individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

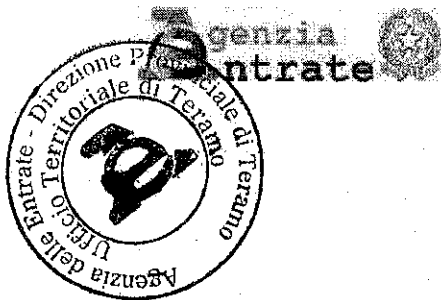
Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017".

ART. 20 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.



Natali
Alfredo
30.03.2026
11:13:42
GMT+02:00



DIREZIONE PROVINCIALE DI: TERAMO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TERAMO

Registrazione di Atto Privato

Il 30/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TAS, serie 3, numero 141

data di stipula: 23/03/2026

ident.vo telematico: TAS26L000141000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: NTLLRD56B17L103Q

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01477630675				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



Natali
Alfredo
30.03.2026
11:13:42
GMT+02:00

